



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/356 **DEL** 31/08/2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO

UFFICIO Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco

OGGETTO L.R. n. 25/88, ART. 6. COMUNE DI CARAMANICO TERME (PE) – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO AI FINI DELL'ALIENAZIONE DI TERRE CIVICHE A FAVORE DELLA DITTA – CAVALLUCCI GIANFRANCO – FG. 6 P.LLE 1235, 1802, 1807, FG 7 P.LLA 679.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 1766/27;

VISTO il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n.616/77;

VISTA la L.R. n 25/88;

VISTA la L.R. n 3/98;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. n. 2019 datata 03/04/2015, acquisita agli atti con prot. n. RA 97542 del 14/04/2015, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caramanico Terme, chiede la rettifica della Determinazione Dirigenziale n° DH 41/144/Usi Civici del 10/06/2014;

RITENUTO necessario dover rifare una nuova Determinazione in quanto trascorsi più di due anni durante i quali non è stato stipulato l'atto di alienazione così come specificato al punto 5 della determinazione Dirigenziale n° DH 41/144/Usi Civici del 10/06/2014;

PRESO ATTO

- che il Comune di Caramanico Terme con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/01/2012, ha concesso il proprio assenso ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/88 al mutamento di destinazione d'uso e alienazione di terre civiche a favore della Ditta Cavallucci Gianfranco;
- che in data 03/04/2015, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caramanico Terme ha determinato il valore dell'area pari ad € 12.483,69;
- che il terreno è ubicato nel Comune di Caramanico Terme, foglio di mappa n.6, particelle n. 1235, 1802, 1807 e foglio di mappa 7 particella 679 con il sovrastante fabbricato;
- che dalla documentazione agli atti, trasmessa dal Comune di Caramanico Terme è emerso che trattasi di terreni siti in Frazione Scagnano; sui quali insistono dei fabbricati con le relative pertinenze e ricadono per la maggior parte in "zona B.2 - di completamento;

CONSIDERATO, inoltre, che nessuna opposizione o contestazione è stata presentata dai "cives" di Caramanico Terme durante la pubblicazione della richiesta di mutamento di destinazione dei terreni sopra richiamata, come rilevato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 26/01/2012;

DATO ATTO che occorre provvedere per la sola continuità catastale, alla reintegra in via amministrativa dei terreni di natura demaniale civica riportato in catasto al foglio di mappa n. 6 particelle n. 1235, 1802, 1807 e foglio di mappa 7 particella 679 (con il sovrastante fabbricato) e come da deliberazione consiliare sopra richiamata, a favore della collettività del Comune di Caramanico Terme in quanto risultano catastalmente intestati anche a privati cittadini;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n. 819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

DATO ATTO che con determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27/02/2017 lo scrivente in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.5;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- A) di dover annullare la Determinazione Dirigenziale DH41/144 del 10/06/2014 in quanto trascorsi più di due anni nei quali non è stato stipulato l'atto di alienazione;
- B) di reintegrare, a favore della collettività del Comune di Caramanico Terme, i terreni di natura demaniale civica (con il sovrastante fabbricato) riportati in catasto al foglio di mappa n. 6, particelle n. 1235, 1802, 1807 e foglio di mappa 7 particella 679 (come da deliberazione consiliare citata nelle premesse n.07/2012);
- C) di fare obbligo al Sindaco del Comune di Caramanico Terme ad effettuare le relative volture catastali con la seguente denominazione "Comune di Caramanico Terme Demanio Civico " e la trascrizione alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara con spese a carico del Comune stesso.

La presente Determinazione costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione. Esso, così come tutti gli atti relativi, è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte, ai sensi della Legge n.01/12/1981 n.692.

- 1) di assegnare l'area in agro del Comune di Caramanico Terme (PE), in catasto al foglio di mappa n. 6, particelle n. 1235, 1802, 1807 e foglio di mappa 7 p.lla 679 (con il sovrastante fabbricato) per una superficie totale di mq. 1.726, alla categoria "A" ai sensi degli artt. n.11 della legge 1766/27 e n.7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.14 della Legge 1766/27, n.37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.7/3° comma della L.R. n. 25/88;
- 2) di autorizzare il Comune di Caramanico Terme ad alienare le terre civiche come sopra specificate, a favore della ditta Cavallucci Gianfranco, per regolarizzazione stato di fatto, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/27 come recepito dall'art.6 della L.R. n. 25/88 nonché dell'art. 39 del Regolamento approvato con R.D. n. 322/28 e

dell'art. 1 della L. R. n. 3/98 considerando quanto previsto dagli artt.9 e 10 della L.R. n.25/88 (incidenza previsione P.R.G. e irreversibilità dell'area all'uso civico);

- 3) di fare obbligo al Comune di imporre all'acquirente: A) il pagamento contestuale alla stipula dell'atto di alienazione, della somma di € 12.483,69 determinata ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 e s. m. e i., che deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale il Comune non può stipulare l'atto di alienazione. Detta valutazione deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dalla data del 03/04/2015 (valutazione U.T.) fino alla data della stipula dell'atto di alienazione oltre ai canoni per le trascorse occupazioni ove avvenute e non corrisposte; B) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale; C) di soddisfare eventuali diritti di terzi sul terreno da alienare non rilevati dalla documentazione in possesso dell' Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco - del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca; D) di inserire nell'atto di alienazione, anche ai fini della trascrizione, la clausola di prelazione e retrocessione di cui al 4° comma dell'art. 6 della L.R. n. 25/88 - pena la nullità dell'atto; E) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che andrà ad attuare o che è stata attuata sul terreno da acquistare;
- 4) di fare obbligo al Comune (ove necessario L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di alienazione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo in Via degli Agostiniani, 14 - 66100 Chieti, la seguente documentazione: 1) IGM 1:25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica, sempre dell'area;
- 5) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98;
- 6) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di alienazione alla Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 - 65126 Pescara - tel. 085/7672812;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Caramanico Terme, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessarie per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già realizzata.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte del Comune di Caramanico Terme ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

=====

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Dott.ssa Emiliana Malerba
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente